

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Sezione Distaccata di Cittadella

N. 2821/14 Sent.
N. Reg. Gen.
N. Cron.
N. Rep.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Il Tribunale in composizione monocratica,
in persona del giudice dott.ssa Carla Gatta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo il _____ al n. _____ Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2005, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
da

L M S.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro tempore C E ,

P. IVA _____ ,

rappresentata e difesa dall'avv. G P M del foro di Padova, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in _____ (PD),

, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione

- attrice -

contro

A A S.p.A.,

in persona del procuratore B C ,

P. IVA _____ ,

rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Mordiglia del foro di Milano, in forza di
procura alle liti n. _____ del _____ rep. dott. R C , notaio in
Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. E Z in

1

(PD), come da memoria con nuova delega 7.06.2006

- convenuta -

OGGETTO: ASSICURAZIONE CONTRO DANNI.

Conclusioni di parte attrice:

"In principalità – nel merito

Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta:

- accertare e dichiarare che L. M. S.r.l. nulla deve ad A. A. S.p.A. per i contratti assicurativi di cui alle polizze n. 71228, 71790, 71789, 80586, 80437 e 16195, assolvendosi l'attrice da qualsivoglia domanda o pretesa della convenuta.

In via riconvenzionale:

- accertato il dolo omissivo dell'Agente A. A. S.p.A., sig. L. S., posto in essere nei confronti dell'impiegata S. B. dichiarare l'annullamento delle appendici di voltura 01-11-2004 siglate da S. B.

In subordine:

- accertare e dichiarare la nullità dei contratti assicurativo per assenza del requisito dell'accordo delle parti essendo S. B. totalmente sprovvista dei poteri di rappresentanza della società L. M. S.r.l..

In ulteriore subordine:

- accertare e dichiarare che L. M. srl ha esercitato il diritto di recesso previsto dall'art. 5 comma 4 L. 24/2007 n. 40 e, per l'effetto, dichiarare risolti tutti i contratti di cui è causa dalla data di esercizio del diritto.

In via istruttoria: come indicato nella memoria ex art. 184 c.p.c. a prova diretta e contraria.

2

Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Con vittoria di spese e onorari di causa, IVA e CPA".

Conclusioni di parte convenuta:

"Ribadita l'inammissibilità della domanda nuova proposta dall'attrice nella memoria 184 c.p.c. sulla quale dichiara di non accettare il contraddittorio, respinta ogni contraria istanza,

In via principale:

- respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che le appendici di voltura sottoscritte da A A S.p.A. sono tutte pienamente valide ed efficaci e di conseguenza che l'attrice è subentrata in tutti i contratti assicurativi precedentemente stipulati dalla V A S.a.s. con la A A S.p.A.;
- accertare e dichiarare che i contratti assicurativi di cui alle polizze n. 71228, 71790, 71189, 80586, 80437 e 16195 sono pienamente in vigore tra A A S.p.A. e la società L M S.r.l. e che le disdette inviate dall'assicurata L M S.r.l. non sono da ritenersi idonee al raggiungimento dello scopo cui sono destinate per i motivi di cui in atti.

In via riconvenzionale

- condannare con sentenza provvisoriamente esecutiva, la società attrice L M S.r.l. a pagare ad A A S.p.A. la somma complessiva di € 15.136,00 per i premi scaduti e non pagati alle rispettive scadenze relative alle polizze di cui è causa, oltre agli interessi dalle scadenze dei premi al saldo.

In via istruttoria

A A S.p.A., opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attrice, insiste per l'accoglimento della prova testimoniale sui seguenti capitoli

3

di prova:

1) Vero che le appendici di variazione del contraente prodotte sub doc. 9-14, sono state predisposte in base alle indicazioni di I M S.r.l. contenute nella lettera del 29.10.04 prodotta sub doc. 8;

2) Vero che mi sono recato presso L M S.r.l. dopo aver ricevuto la richiesta di subentro del 29/10/04 inviata dalla convenuta;

3) Vero che al momento della sottrazione delle appendici di cui è causa, erano presenti la sig.ra C E ed il sig. B L ;

4) Vero che, dopo la sottoscrizione delle appendici di voltura a favore della convenuta ho lasciato copia delle stesse alla I M S.r.l.;

5) Vero che sulla pol. N. 80586 (doc. 12) è stato denunciato da L M un sinistro in data 4/11/04 (cfr. doc. 25 che si rammostra al teste).

Si indica quale teste, anche a prova contraria sui capitoli dedotti da L M , il sig. L S , presso Agenzia A A , Cittadella, PD,

Si richiede, inoltre, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sul seguente capitolo:

A) "Vero che le disdette da me sottoscritte ed inviate in relazione alle polizze di cui è causa sono successive alla comunicazione di subentro del 29/10/04".

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

4

FATTO E DIRITTO

La causa ha ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione polizze n.71789-16195-71228-71790-80586-80437 riguardanti la copertura dei rischi di incendio , danni e responsabilità civile

L M s.r.l. in persona del suo legale rapp.te p.t.,con sede in Via (PD) con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del servizio postale il 23.02.2005, conveniva in giudizio la Società A s.p.a . in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Milano , ,partita I.V.A. ,per aver assunto in data 21.10.2004,con contratto d'affitto d'azienda ,la conduzione dell'azienda di proprietà della V A s.a.s. di B L & C. , avente ad oggetto il servizio di autogrù e di trasporto merci in genere per conto terzi.

Parte attrice esponeva che di aver comunicato ad A A -Ag. Di Cittadella formale disdetta dei contratti assicurativi sopracitati nell'esercizio della facoltà di parte conduttrice di poter stipulare nuove polizze assicurative, in alternativa al subentro di quelle già stipulate dalla V A s.a.s,come espressamente previsto nel contratto d'affitto d'azienda

Malgrado quanto suesposto A A richiedeva il pagamento delle nuove annualità delle polizze assumendo che le disdette sarebbero state "irregolari" (*rectius*, inefficaci) in quanto" la polizza scade nel 2007,2008,2009" e così via

Parte attrice nel merito chiedeva quindi di accertare e dichiarare che L M s.r.l. nulla doveva ad A A s.p.a. per i contratti assicurativi di cui alle polizze n. 71789-16195-71228-71790-80586-80437,assolvendosi l'attrice da qualsivoglia domanda o pretesa della convenuta

Con spese diritti ed onorari di lite interamente rifusi

Si costituiva con comparsa di risposta la convenuta chiedendo nel merito di accertare e dichiarare che i contratti assicurativi di cui alle polizze polizze n.71789-16195-71228-71790-80586-80437 erano pienamente in vigore tra la A A s.pa. e la società L M s.r.l. e per l'effetto accertare e dichiarare che le disdette inviate dall'assicurata L M s.r.l. non erano valide .

In via riconvenzionale condannare con sentenza provvisoriamente esecutiva la società L M s.r.l. a pagare A A s.p.a..la somma complessiva di 15.136,00 per premi scaduti relativi alle polizze, oltre interessi dalle scadenze dei premi al saldo; con vittoria di spese diritti ed onorari di causa

Sosteneva infatti A A s.p.a.. che parte attrice sarebbe subentrata in tutti i contratti ancora vigenti con V A s.a.s. di B L & C.come da formale comunicazione inviata all'Agenzia in data 29.10.2004 a cui aveva fatto seguito la sottoscrizione delle rispettive appendici di voltura come da documenti depositati in atti

Affermava inoltre che detti contratti di durata poliennale non ammettevano recesso ,o disdetta o denuncia unilaterale richiedendo solo uno specifico accordo bilaterale in tal senso o per cause ammesse dalla legge

All'udienza del 2.10.2007 il G.I. concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 184 c.p.c.

La causa è stata istruita nel merito con l'ammissione delle prove orali chieste dalle parti

In data 15.05.2013 il Giudice,preso atto delle conclusioni formulate dalle parti

tratteneva la causa per la decisione

Preliminarmente va affrontata l'eccezione sollevata dai procuratori delle parti in relazione all'incapacità a testimoniare dei testi S. B. per parte attrice e L. S. per parte convenuta

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o a contraddirvi, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri.

Nel caso di specie è emerso sulla base della documentazione in atti e dell'istruttoria orale un interesse specifico della teste S. B. ai sensi dell'art. 246 c.p.c. La stessa infatti ha apposto la propria firma mai disconosciuta da parte attrice, con il timbro della società sulla comunicazione del 29.10.2004, sulle appendici di polizza e sulla disdetta del 15.11.2004, agendo come rappresentante legale della società ed impegnando di fatto L. M. s.r.l.

Pqm

La testimonianza della teste S. B. deve essere espunta dal verbale di causa

Non può farsi lo stesso ragionamento per il teste di parte convenuta L. S. il quale nell'esercizio della propria attività di Agente A. si è recato presso la sede di L. M. s.r.l. per far sottoscrivere le volture di polizza dopo aver ricevuto la comunicazione del 29.10.2004., Esso quindi può identificarsi con un interesse di mero fatto idoneo di per sé ad influire sulla veridicità della testimonianza, e dunque sull'attendibilità del teste, ma è non

individuabile nella titolarità presunta o affermata di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto della causa.

Pqm

rigetta l'eccezione l'eccezione di parte attrice

La richiesta di convenuta è fondata e merita accoglimento

Dall'esame dei documenti è infatti emerso che in data 29.10.2004.,L

M s.r.l., ha comunicato ad A a il cambio della ragione sociale a seguito di contratto di affitto d'azienda e precisando testualmente" *di conseguenza in tutti i contratti in essere con la ditta V a sas subentrerà la ditta L M s.r.l. a cui dovranno essere intestati gli eventuali nuovi contratti"*

La circostanza che parte attrice avesse stipulato un nuovo contratto assicurativo con U già in data 26-28/10/ .2004 non può incidere sulla validità di quelli in corso con A a atteso che in questo caso parte convenuta è terza e del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra L M s.r.l.e U , non avendo la stessa provveduto prima di detta data a dare disdetta dei contratti in corso.

D'altra parte non avrebbe alcun senso logico la comunicazione di parte attrice del 4.11.2204 relativa alla denuncia di infortunio del dipendente R

M se non nel senso della validità delle polizze assicurative già in atto

Conseguentemente appare attendibile la dichiarazione resa dal teste S il quale si recava presso la sede di L M s.r.l.per la sottoscrizione delle appendici di voltura nel compimento di un atto di natura formale atteso che parte attrice aveva già manifestato la propria volontà in tal senso con la comunicazione del 29.10.2004

La circostanza che la firma apposta sui documenti fosse di un soggetto privo dei poteri rappresentativi della società, non esclude la responsabilità di parte attrice

Giova osservare che ai sensi dell'**ART. 1398 C.C.** : *Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.*

Il quesito giuridico è il seguente: sono validi gli atti posti in essere dal rappresentante apparente? Detto altrimenti: come opera il principio dell'apparenza del diritto nei confronti del istituto del "*falsus procurator*"?

Nell'istituto della rappresentanza *l'apparentia juris* assume una connotazione peculiare: in tale ambito, infatti, ciò che "*appare*" non è tanto la titolarità di un diritto soggettivo, quanto la relazione tra rappresentato putativo e rappresentante. Nella rappresentanza apparente, infatti, che il diritto non sia di titolarità del rappresentante, bensì del *dominus* è un presupposto indiscusso a monte della fattispecie, mentre il problema che si pone è, invece, quello della riferibilità all'effettivo titolare degli effetti conseguenti agli atti di disposizione compiuti dal rappresentante apparente. In linea con l'opinione più accreditata in giurisprudenza, ovvero che l'attività del *falsus procurator* integri una fattispecie negoziale a formazione progressiva rispetto alla quale la successiva ratifica del rappresentato costituisce non già un elemento perfezionativo del contratto, bensì una sorta di *condicio iuris* d'efficacia, può dirsi che la carenza di detta ratifica da parte dello falso rappresentato determina l'inefficacia dell'attività negoziale del rappresentante privo di legittimazione; il negozio giuridico, quindi, non può dispiegare i propri effetti

né venendo a incidere sulla sfera giuridica del *procurator* né su quella del *dominus*: rimane vivo ed aperto il problema di tutelare le legittime aspettative del terzo contraente, il quale abbia incolpevolmente confidato nella valida ed efficace conclusione del contratto. L'indagine, perciò, si incentra sulla possibilità e sui limiti entro cui possa imputarsi al rappresentato apparente l'atto negoziale posto in essere, ciò a seguito della primaria esigenza di fornire la più ampia salvaguardia della sfera giuridico – patrimoniale del terzo, tentando, anche, di individuare forme integrative o alternative di tutela rispetto al rimedio risarcitorio stabilito dall'art. 1398 c.c. Si ritiene, al riguardo, che l'effettivo fondamento del principio di apparenza siano chiare ragioni equitative, che hanno portato al superamento del principio tradizionale del "*nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*". Tra la posizione del terzo, che ha fatto affidamento su di una situazione di apparenza, e quella di chi ha creato le condizioni affinché apparisse all'esterno la legittimazione del *falsus procurator*, si ritiene equo tutelare la prima, a condizione che sia in concreto riscontrabile un comportamento doloso o colposo dell'autore della situazione di apparenza.

Tale scelta di tutela sta nell'esigenza di speditezza del traffico giuridico, realizzabile solo a condizione che gli interessati possano fare affidamento sulle aspettative in loro sorte a seguito della percezione di una determinata situazione oggettiva. Tale assunto è espressione del principio di *autoresponsabilità* dell'agire giuridico, secondo il quale "*chi immette o dà causa all'immissione di dichiarazioni nel traffico giuridico è assoggettato alle conseguenze di esse secondo il loro obiettivo significato*", alla luce del quale è possibile comprendere le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza

a negare rilevanza all'apparenza "pura" al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate, orientandosi verso una nozione di apparenza cd. colposa, caratterizzata, oltre che dalla situazione oggettiva apparente e dall'errore scusabile del terzo, anche da un comportamento colposo del titolare della situazione giuridica reale al quale debba imputarsi la creazione di quella apparente

Si arriva, perciò, ad una duplice conclusione :

- a) Gli atti posti in essere del "*falsus procurator*" sono validi se vi è la buona fede del terzo"; Tale conclusione ha come conseguenza applicative che gli atti che vengono posti in essere dal rappresentante apparente sono validi se, quest'ultimo, conclude contratti, donazioni, o altri atti che abbiano una rilevanza da un punto di vista giuridico, con un terzo che sia in buona fede. Quindi, se il terzo, presume, che colui che in realtà è un falso rappresentante, sia un rappresentante munito di mandato e titolare di tutti i poteri che tale mandato li riconosce, i suoi atti sono pienamente efficaci e validi. Ma il requisito della buona fede, sussiste non solo quando sia il terzo a credere che il rappresentante apparente, sia il rappresentante effettivo, ma la buona fede in capo al terzo sussiste anche quando si ravvisi un comportamento colposo da parte del rappresentato che faccia presumere in capo al terzo che il potere di rappresentanza sia validamente conferito al rappresentante apparente.
- b) In parole più semplici, affinché gli atti del "*falsus procurator*" siano validi è necessario quale elemento imprescindibile, la buona fede del terzo. Questa, infatti, si può ravvisare in due casi : 1) il terzo crede che il rappresentante apparente sia il rappresentante effettivo; 2) vi è un

comportamento colposo del rappresentato che faccia credere al terzo che il potere di rappresentanza sia effettivamente e validamente conferito al "falsus procurator".

(Cass. n. 15743 del 13/08/2004; Cass. n. 2725 del 8.2.2007; Cass. n. 13084 del 14.07.2004; Cass. n. 204 del 10.01.2003).

Nel caso di specie atteso

- 1) che il teste S si recava presso la sede di L M srl per la sottoscrizione delle appendici di voltura,
- 2) che in tale circostanza trovava la Sig.ra B S , che si occupava dell'amministrazione della società
- 3) che detta circostanza veniva confermata anche dal teste di parte attrice L B nella testimonianza resa all'udienza del 16.09.09 che ha dichiarato "non ho mai partecipato ad alcun incontro per la sottoscrizione delle appendici. Si occupa S B degli aspetti amministrativi", confermando quanto meno la competenza della Sig.ra S B la quale non avrebbe potuto sottoscrivere documenti senza comprenderne il contenuto.
- 4) che l'agente sapeva essere la figlia di I B legale rapp.te ndi V e di E C legale rapp.te di L M
- 5) che la stessa con il proprio comportamento ha ingenerato il convincimento di essere titolare dei poteri per firmare in nome e per conto della società anche perché la comunicazione del 29.10.04 e le appendici di polizza portano tutte la medesima firma di S B con il timbro della società
- 6) teste d'altra parte ha dichiarato di aver lasciato copia dei documenti sottoscritti

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

-Condanna la società L M s.r.l. in persona del suo legale rapp.te p.t.,con sede in , Fontaniva (PD),al pagamento delle rate di premi scaduti relativi alle polizze in atto per l'importo di complessivo di € 15.136,00 oltre interessi dalle scadenze al saldo

-Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali, spese che si liquidano in euro 5.500,00 oltre accessori

Così deciso in Padova il 25..08.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Liliana Marzano

IL GOT
Dott.ssa Carla Gatta

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDì 18 SET. 2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Liliana Marzano